



**NUCLEO DI VOLONTARIATO
E PROTEZIONE CIVILE
“VALCONCA” – ODV
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO RN**



STATUTO

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

1.1 È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito denominato “Codice del Terzo Settore”), una organizzazione di volontariato, di durata illimitata, avente la seguente denominazione: **“NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE “VALCONCA” – ODV – ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)**, di seguito denominata “Associazione”.

1.2 La sede legale è posta nel Comune di San Giovanni in Marignano (Rn). L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

1.3 L’Associazione, si riconosce nei valori e nei principi contenuti nello Statuto organico dell’Associazione Nazionale Carabinieri approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modificazioni.

1.4 L’Associazione svolge ordinariamente la propria attività nell’ambito del territorio della regione Emilia Romagna. Essa, pur mantenendo la propria piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale, aderisce insieme agli altri Nuclei di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri costituiti nelle altre provincie dell’Emilia Romagna, all’associazione di secondo livello che li rappresenta e coordina a livello regionale denominata *“Coordinamento Regionale Protezione Civile – Associazione Nazionale Carabinieri – Emilia Romagna ODV”* (di seguito denominata “Coordinamento regionale”).

Art. 2 – Principi e Finalità

2.1 L’Associazione, senza scopo di lucro, costituisce una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale e regionale.

2.2 L’Associazione, avvalendosi dei mezzi a sua disposizione (propri o di terzi) nonché delle risorse, capacità, conoscenze e prestazioni dei propri aderenti, opera in via principale nell’ambito delle seguenti attività:

- *“promozione della cultura della legalità”* (Art. 5, lettera V, del Codice del Terzo Settore);

- “*protezione civile ai sensi dell’articolo 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”* (Art. 5, lettera Y, del Codice del Terzo Settore).

2.3 Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad essa direttamente connesse, sono rivolte a favore di terzi e, più in generale, della collettività; esse sono svolte in modo ordinario e continuativo tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità, l’Associazione avrà facoltà di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

2.4 In armonia con i propri fini istituzionali nonché quelli di cui allo Statuto organico dell’Associazione Nazionale Carabinieri, nell’intento di agire in favore della collettività, l’Associazione si propone di:

- (a) operare a tutela dell’integrità della vita, dei beni e dell’ambiente a fronte dei danni o pericolo di danni alla collettività derivanti da calamità naturali catastrofici e altri eventi;
- (b) realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalle forze di polizia, con il fine di promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale;
- (c) collaborare con le strutture locali, regionali e nazionali di protezione civile nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell’emergenza nonché in tutte quelle richieste dalle predette strutture, anche attraverso il concorso nella Colonna Mobile Regionale nei limiti delle risorse disponibili;
- (d) coordinarsi in via prioritaria con le strutture di volontariato e Protezione Civile appartenenti all’ANC ed, ivi in particolare, con il “*Coordinamento Regionale Protezione Civile – Associazione Nazionale Carabinieri – Emilia Romagna ODV*” ;
- (e) promuovere l’informazione e l’educazione civica nel volontariato di protezione civile, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
- (f) promuovere e stipulare protocolli d’intesa, convenzioni, accordi ed ogni altro tipo di rapporto di collaborazione con Enti pubblici e soggetti privati.

2.5 L’Associazione potrà esercitare, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività, in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali. Tali attività saranno deliberate dal Comitato Esecutivo conformemente alle linee di indirizzo approvate dall’Assemblea degli aderenti.

2.6 In ogni caso, nell'ambito delle attività principali o secondarie, l'Associazione potrà svolgere ogni attività di volontariato strumentale al perseguimento degli scopi statutari, anche in convenzione con Enti pubblici e soggetti privati, nonché in collaborazione con altre organizzazioni di volontariato A.N.C., anche sotto la supervisione del Coordinamento regionale.

Art. 3 – Aderenti all'Associazione

3.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividono i valori ed i principi espressi nel presente Statuto e che decidono di contribuire a perseguirne gli scopi e che si impegnino a osservare le norme dello Statuto, del relativo Regolamento e delle decisioni ritualmente assunte dagli organi dell'Associazione.

3.2 L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

3.3 La loro attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

3.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Esecutivo. Salva la facoltà prevista dall'articolo 17, comma 4, del Codice del Terzo Settore, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

3.6 L'Associazione deve assicurare i volontari durante la prestazione dei servizi per coprirli da rischi di infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del Codice del Terzo Settore.

3.7 Gli associati, il cui numero è illimitato, hanno stessi diritti e stessi doveri.

3.8 La partecipazione ed il conseguente status di associato sono a tempo indeterminato, salvo le ipotesi ed i casi cessazione del rapporto previsti al successivo articolo 4.

Art. 4 – Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

4.1 L'ammissione a socio è deliberata dal Comitato Esecutivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda, redatta su un modello predisposto dal Comitato Esecutivo e sottoscritta da parte dell'interessato, con cui l'aspirante:

- si impegna ad osservare lo Statuto, il Regolamento e le delibere ritualmente adottate dagli organi dell'Associazione;

- considerata la vocazione dell'Associazione ad agire in stretta relazione con gli Enti pubblici e le Forze di polizia, si impegna a dichiarare di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, di non essere stato espulso dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero di non essere stato destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
- si impegna a versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'Associazione.

4.2 Il Comitato Esecutivo provvede a dare comunicazione del provvedimento di ammissione al nuovo associato e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro degli associati e nel Registro dei volontari dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

4.3 L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato, adottato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda e comunicato in forma scritta all'aspirante con l'indicazione delle facoltà, da esercitarsi entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, di formulare le proprie osservazioni e di ricorrere alla decisione definitiva dell'Assemblea che si pronuncerà nella prima riunione utile. Decorsi 60 giorni dalla comunicazione, in mancanza di reclamo all'Assemblea, la delibera di rigetto dell'istanza di ammissione diviene definitiva.

4.4 La qualità di associato si perde:

- per morte;
- per recesso (dimissioni volontarie);
- per decadenza a causa del mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
- per esclusione a seguito di:
 - a) comportamenti, tenuti all'interno e fuori dall'Associazione, gravemente contrari ai principi, alle finalità e agli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi previsti dal presente Statuto, dal Regolamento o dalle deliberazioni ritualmente adottate dagli organi dell'Associazione.

4.5 L'esclusione degli associati è deliberata dal Comitato Esecutivo con provvedimento che comporta la sospensione del socio da ogni attività fino a quando la decisione diverrà definitiva. In ogni caso, la delibera di esclusione, motivata con l'illustrazione dei fatti e delle ragioni che hanno giustificato il provvedimento, deve essere comunicata all'associato in forma scritta con l'indicazione delle facoltà, da esercitarsi entro 60 giorni dalla comunicazione di esclusione, di formulare le proprie osservazioni e di ricorrere alla decisione definitiva dell'Assemblea che si pronuncerà nella prima riunione utile. Decorsi 60 giorni dalla comunicazione, in mancanza di reclamo all'Assemblea, la delibera di esclusione diviene definitiva.

4.6 Le dimissioni volontarie degli associati devono essere comunicate in forma scritta al Comitato Esecutivo che ne prende atto nella sua prima riunione utile.

4.7 Tanto la comunicazione di recesso quanto il provvedimento definitivo di esclusione dell'associato devono essere annotati a cura del Comitato Esecutivo sul Libro degli associati con conseguente aggiornamento e comunicazione a tutti gli ulteriori elenchi previsti dalla disciplina in materia di volontariato e protezione civile.

4.8 Il socio dimesso, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e ha l'obbligo della restituzione di tutto quanto ricevuto in ragione dell'appartenenza all'Associazione.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

5.1 Gli associati in regola con l'iscrizione hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- prendere visione degli atti deliberativi, dei libri sociali e dei bilanci; tale facoltà potrà essere esercitata previa richiesta scritta da inoltrare, anche per via telematica, al Comitato Esecutivo, il quale dovrà dare riscontro nei successivi trenta giorni invitando il richiedente a visionare quanto richiesto presso la sede dell'Associazione alla presenza del Presidente o di un suo delegato e nel rispetto delle eventuali esigenze di tutela della riservatezza di terze persone.

5.2 Gli associati sono obbligati a:

- a) osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) svolgere i servizi preventivamente concordati o comunque assunti dall'Associazione, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai coordinatori dell'Associazione;
- d) partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego operativo;
- e) tenere sempre, anche al di fuori del servizio, comportamenti rispettosi ed equilibrati sia verso l'Associazione che verso i terzi nonché indossare l'uniforme associativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Associazione;
- f) versare la quota associativa nell'ammontare stabilito dall'Assemblea.

Art. 6 – Organi dell'Associazione e Libri sociali

6.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Aderenti;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se istituito.

6.2 L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

6.3 L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Comitato Esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Comitato Esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, tenuto a cura del Comitato Esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso.

Art. 7 – L'Assemblea degli aderenti

7.1 L'Assemblea degli aderenti è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie o straordinarie. Le sue decisioni sono eseguite dal Comitato Esecutivo.

7.2 Nell'Assemblea hanno diritto di voto gli aderenti iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa degli anni precedenti e di quello in corso.

7.3 Ogni associato può esprimere un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

7.4 Ogni aderente può essere portatore di una sola delega.

7.5 L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Esecutivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità e ne facciano richiesta; in tal caso il Presidente deve provvedere alla Convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve svolgersi entro gli ulteriori successivi 30 giorni.

7.6 Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica (e-mail, fax, SMS, messaggio sul sistema di comunicazione di gruppo e/o chat in uso per le comunicazioni di servizio agli aderenti) da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

7.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, se nominato, oppure, in assenza di entrambi, dal componente del Comitato Esecutivo con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

7.8 Nel caso in cui l'Assemblea sia convocata per l'elezione del nuovo Comitato Esecutivo essa sarà presieduta dal socio, non candidato, con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione o, in caso di pari iscrizione, dal più anziano di età, in qualità di garante verso tutti. La commissione di scrutinio, nominata in seno all'Assemblea elettorale, sarà composta da 3 associati non candidati alle

cariche sociali. Le candidature devono pervenire al Presidente uscente entro e non oltre 3 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale.

7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7.10 L'Assemblea ordinaria, per le cui deliberazioni occorre la maggioranza dei voti dei presenti ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti del Comitato Esecutivo;
- b) nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, se istituito;
- c) approva, su proposta dal Comitato Esecutivo, il programma annuale delle attività;
- d) approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- e) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- f) delibera in via definitiva sul rigetto delle domande di ammissione di nuovi associati ovvero sulla loro esclusione, qualora gli interessati ne facciano richiesta;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla Legge ovvero dallo Statuto ovvero proposto da uno degli organi associativi.

7.11 L'Assemblea straordinaria delibera su:

- modifiche dello Statuto;
- trasformazione, fusione o scissione;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione.

7.12 Le modifiche dello Statuto sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Associazione.

7.13 La maggioranza necessaria per deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è rappresentata dal voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7.14 Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Comitato Esecutivo non hanno diritto di voto.

7.15 Il verbale dell'Assemblea viene redatto dal Segretario dell'Associazione ovvero da un suo delegato, viene sottoscritto da questi e dal Presidente ed è conservato nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 8 – Il Comitato esecutivo

8.1 Il Comitato Esecutivo viene eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da 5 membri. Esso è validamente costituito con la presenza di tre membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

8.2 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Comitato Esecutivo decade dall'incarico, il Presidente convoca l'Assemblea per la sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso in cui oltre la metà dei membri decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

8.3 I compiti del Comitato Esecutivo sono i seguenti:

- a) elegge tra i suoi membri il Presidente ed, eventualmente, un Vice-Presidente;
- b) nomina, individuandoli tra gli associati, il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) adotta il bilancio o rendiconto predisposto dal Tesoriere e lo sottopone all'Assemblea per la sua approvazione;
- e) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- f) stabilisce le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- g) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- h) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza che siano stati adottati individualmente dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) autorizza, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente alla stipula e sottoscrizione di convenzioni con Enti ed Organizzazioni pubbliche e/o private.

8.4 Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente se nominato ovvero dal consigliere con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione e, a parità, dal più anziano di età.

8.5 Il Comitato Esecutivo è convocato, con comunicazione da spedirsi per e-mail/sms/altro sistema di messaggistica comprendente tutti i membri del Comitato esecutivo, almeno otto giorni prima della riunione. In casi di particolare urgenza, in difetto di tempestiva convocazione, il Comitato Esecutivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i suoi membri.

8.6 Il Comitato Esecutivo è convocato almeno una volta ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta al Presidente; in tal caso, la riunione deve svolgersi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

8.7 Il verbale del Comitato Esecutivo viene redatto dal Segretario dell'Associazione ovvero da un suo delegato, viene sottoscritto da questi e dal Presidente ed è conservato nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo.

8.8 La mancata partecipazione di un consigliere senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Comitato Esecutivo ne determina la decadenza dalla carica.

8.9 I componenti del Comitato Esecutivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 9 – Il Presidente

9.1 Il Presidente viene eletto, al suo interno, dai componenti del Comitato Esecutivo, presiede l'Assemblea dei soci e il Comitato Esecutivo; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea, coordina l'attività dell'Associazione con poteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

9.2 Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.3 In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, se nominato ovvero al consigliere con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione e, a parità, al più anziano di età.

9.4 Nei casi di successione alla carica di Presidente, quello uscente deve predisporre unitamente al Tesoriere un verbale di "passaggio delle consegne" che contenga l'inventario e rappresenti patrimonio e situazione economico-finanziaria dell'Associazione. Tale verbale deve essere sottoscritto anche da Presidente e Tesoriere subentranti e rimanere in originale agli atti dell'Associazione.

9.5 In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente, se nominato, ovvero al consigliere con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione e, a parità, al più anziano di età, convocare entro 30 giorni il Comitato Esecutivo per l'elezione del nuovo Presidente.

9.6 Il Presidente cessa dalla carica oltre che alla scadenza del mandato, anche allorquando ometta di provvedere alla convocazione dell'Assemblea generale nel caso che gli sia stato richiesto da almeno un decimo degli associati.

9.7 In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.8 Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere, salvo che per le spese inerenti la gestione ordinaria.

Art. 10 – Il Segretario

10.1 Il Segretario è nominato dal Comitato Esecutivo.

10.2 Il Segretario oltre ad eventuali altre funzioni amministrative delegategli dal Presidente, ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla redazione e alla tenuta del Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, dell'Assemblea, del Libro degli associati e del Registro dei volontari;
- b) svolge attività di supporto a favore del Presidente e del Comitato Esecutivo ai fini della corretta applicazione delle procedure che regolano la vita associativa e amministrativa dell'Associazione.

10.3 In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal Coordinatore del Settore Affari Generali, se istituito, ovvero da altro associato individuato dal Comitato Esecutivo.

Art. 11 – Il Tesoriere

11.1 Il Tesoriere è nominato dal Comitato Esecutivo.

11.2 Egli coadiuva il Presidente nella gestione delle procedure di spesa ed, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) predispone lo schema del progetto di bilancio da sottoporre prima al Comitato Esecutivo e poi all'Assemblea per la definitiva approvazione;
- b) provvede alla riscossione delle quote degli aderenti e di tutte le entrate previste, nonché al pagamento delle spese straordinarie che sono da disporsi a firma congiunta con il Presidente, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
- c) provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione ed alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- d) provvede alla tenuta del registro dei beni inventariati.

Art. 12 – Bilancio

12.1 Ogni anno il Tesoriere predispone il progetto di bilancio che, previa approvazione del Comitato Esecutivo, vengono da lui presentati all'Assemblea ordinaria.

12.2 Il documento di bilancio è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del Codice del Terzo Settore. Il Comitato Esecutivo documenta nella relazione al bilancio il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

12.3 Il bilancio o il rendiconto finanziario per cassa deve coincidere con l'anno solare e devono essere approvati entro il 31 marzo dall'Assemblea degli aderenti.

12.4 La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea comporta la decadenza del Comitato Esecutivo e la necessità di nuove elezioni.

12.5 Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati che lo vogliano consultare contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 13 – L'Organo di controllo

13.1 L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dalla legge e in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

Art. 14 – Coordinatori di Settore

14.1 In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.

14.2 Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza, e risponde direttamente al Comitato Esecutivo che lo ha nominato.

Art. 15 – Cariche associative

15.1 Tutte le cariche sociali sono gratuite e hanno durata di 5 anni.

15.2 Terminato il mandato, i titolari di cariche associative continuano a svolgere le loro funzioni, limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione, fino al subentro dei nuovi eletti.

15.3 Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 16 – Patrimonio

16.1 Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 – Risorse economiche

17.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;

- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, di organismi internazionali ovvero enti ed istituzioni private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi e rimborsi derivanti da attività da svolgere per conto di enti ed organismi privati ovvero in convenzione con enti pubblici che devono espressamente prevedere: le funzioni, le attività, la durata, i rapporti finanziari, gli obblighi, le garanzie reciproche ed i sistemi periodici di consultazione;
- e) proventi da attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore;
- f) ogni altra entrata ammessa ai sensi dell'articolo 33 del Codice del Terzo Settore.

17.2 Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

17.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

17.4 Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie.

Art. 18 – Quota associativa

18.1 L'importo dell'eventuale quota associativa dell'Associazione posta a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo che determina anche il momento in cui va corrisposta. Essa è annuale e non frazionabile.

18.2 Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

18.3 Le quote associative sono non rimborsabili, non rivalutabili e non trasmissibili.

Art. 19 – Modifiche allo Statuto

19.1 Le proposte di modifica dello Statuto devono essere poste all'ordine del giorno dell'Assemblea. L'iniziativa per proporre le suddette modifiche compete a:

- Comitato Esecutivo;
- Organo di controllo;
- almeno un terzo degli aderenti.

19.2 Le modifiche allo Statuto che siano state approvate entrano in vigore alla chiusura dell'Assemblea che le ha votate, salvo diversa disposizione dell'Assemblea stessa.

Art. 20 – Clausola compromissoria

20.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

20.2 L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Rimini.

Art. 21 – Uniforme

21.1. L'uniforme degli appartenenti all'Associazione con i loghi dell'Associazione Nazionale Carabinieri è prerogativa esclusiva degli aderenti. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati.

21.2 Il Comitato Esecutivo individua i segni distintivi ammessi ed indica i capi da indossare a seconda del tipo di servizio da svolgere, che comunque deve armonizzarsi a quanto stabilito in materia di volontariato e protezione civile dalla Presidenza Nazionale A.N.C.

21.3 L'utilizzo dell'uniforme in maniera contraria a quanto indicato ai precedenti commi costituisce comportamento gravemente contrario ai principi e finalità del presente Statuto ed eventuali violazioni in materia potranno costituire motivo di esclusione ai sensi dell'articolo 5.4.

Art. 22 – Rapporti con l'A.N.C.

22.1 I rapporti con l'Associazione Nazionale Carabinieri sono improntati al massimo rispetto.

Art. 23 – Scioglimento

23.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

23.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo, che dovrà avvenire, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore ed ivi, in via prioritaria, ad altre organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'Associazione Nazionale Carabinieri, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 24 – Rinvio

24.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.